

(inviata per e-mail il 21 febbraio 2007)

Ai Presidenti dei corsi di studio

E p.c. Ai Prorettori

Ai Presidi di facoltà

Ai Direttori di dipartimento

Al Presidente del Consiglio degli studenti

Ai Coordinatori didattici

Ai Coordinatori e segretari amministrativi

Ai Dirigenti e ai Responsabili

degli uffici dell'amministrazione centrale

Oggetto: consigli dei corsi di studio- modifiche di Statuto emanate con decreto rettorale n.1094 del 24 gennaio 2007.

Gentili professori,

è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 6 febbraio 2007 il decreto rettorale con il quale sono state apportate **modifiche all'art. 27 dello Statuto "Consigli dei corsi di studio"** deliberate dal Senato accademico nella seduta del 5 dicembre 2006.

In virtù di tali modifiche, che entreranno **in vigore dal 21 febbraio**, i docenti di insegnamenti in comune a più corsi di studio potranno scegliere di far parte soltanto di uno o più consigli tra quelli in cui è attivato l'insegnamento in comune. Negli altri consigli possono essere invitati a partecipare, o possono chiedere di partecipare, esclusivamente a titolo consultivo, senza incidere sul numero legale (come avviene per i corsi mutuati - art. 27, comma 5).

Con tale modifica il Senato accademico ha inteso porre rimedio al problema del raggiungimento del numero legale riscontrato in alcune facoltà a seguito dell'eliminazione dell'istituto del garante del corso di studio.

Nell'occasione il Senato ha preso atto anche dei dubbi interpretativi causati dal termine "titolari" presente al comma 10 bis dell'art. 27 ("*...docenti che non siano titolari di corsi di insegnamento nel corso di studio...*") e, con lo scopo di conferire maggiore chiarezza a tale disposizione, ha provveduto a sostituire il suddetto termine con "professori ufficiali".

Per conoscere nel dettaglio le suddette modifiche vi invio la tabella allegata, ricordandovi che il testo aggiornato dello Statuto è disponibile sulla pagina web [http://www.unipi.it/ateneo/documenti/statuto.doc\\_cvt.htm](http://www.unipi.it/ateneo/documenti/statuto.doc_cvt.htm)<sup>1</sup>

Per ogni ulteriore informazione che si renda opportuna potete rivolgervi alla dott.ssa Paola Natale (tel. 050/2212342, e-mail: [p.natale@adm.unipi.it](mailto:p.natale@adm.unipi.it)) e al dott. Alessandro Trambusti (tel. 050-2212180; e-mail [a.trambusti@adm.unipi.it](mailto:a.trambusti@adm.unipi.it)).

Con i più cordiali saluti,

Dott. Riccardo Grasso

---

<sup>1</sup> Le modifiche saranno visibili dalla loro entrata in vigore (21 febbraio 2007)

## Riepilogo modifiche emanate

Testo vecchio	Testo nuovo
<p><b>Art. 27 “Consigli dei corsi di studio”</b></p> <p><i>Omissis</i></p> <p>27.4 Il consiglio del corso di studio è costituito:</p> <p>a) Abrogato;</p> <p>b) dai professori ufficiali degli insegnamenti attivati specificamente per le esigenze del corso e dai ricercatori che svolgono la loro attività didattica istituzionale nell’ambito del corso stesso;</p> <p>c) dal responsabile tecnico-amministrativo dell’organizzazione didattica del corso e dal responsabile della segreteria didattica del corso, ove costituita;</p> <p>d) nei corsi di laurea ovvero nei corsi di laurea specialistica a ciclo unico da sei studenti; tale numero è elevato ad otto qualora il numero totale degli iscritti al 31 dicembre dell’anno precedente quello dell’elezione sia superiore a mille;</p> <p>e) nei corsi di laurea specialistica da quattro studenti; tale numero è elevato a sei qualora il numero totale degli iscritti al 31 dicembre dell’anno precedente quello dell’elezione sia superiore a cinquecento.</p> <p><b>27.5</b> I professori ufficiali di insegnamenti destinati in comune a più corsi di studio fanno parte di tutti i relativi consigli.</p> <p>Per gli insegnamenti di un corso di studio che siano mutuati da altri corsi di studio, i relativi professori ufficiali possono essere invitati o possono chiedere di partecipare, a titolo consultivo, alle riunioni dei consigli dei corsi di studio mutuanti.</p> <p>27.6 (abrogato)</p> <p>27.7 Nel regolamento del consiglio di un corso di studio può essere prevista la partecipazione con voto consultivo dei responsabili tecnici di centri</p>	<p><b>Art. 27 “Consigli dei corsi di studio”</b></p> <p><i>Omissis</i></p> <p>27.4 Il consiglio del corso di studio è costituito:</p> <p>a) Abrogato;</p> <p>b) dai professori ufficiali degli insegnamenti attivati specificamente per le esigenze del corso e dai ricercatori che svolgono la loro attività didattica istituzionale nell’ambito del corso stesso;</p> <p>c) dal responsabile tecnico-amministrativo dell’organizzazione didattica del corso e dal responsabile della segreteria didattica del corso, ove costituita;</p> <p>d) nei corsi di laurea ovvero nei corsi di laurea specialistica a ciclo unico da sei studenti; tale numero è elevato ad otto qualora il numero totale degli iscritti al 31 dicembre dell’anno precedente quello dell’elezione sia superiore a mille;</p> <p>e) nei corsi di laurea specialistica da quattro studenti; tale numero è elevato a sei qualora il numero totale degli iscritti al 31 dicembre dell’anno precedente quello dell’elezione sia superiore a cinquecento.</p> <p><b>27.5</b> I professori ufficiali di insegnamenti destinati in comune a più corsi di studio fanno parte di tutti i relativi consigli, <b>a meno che non scelgano di far parte soltanto di uno o più consigli di corso di studio tra quelli in cui è attivato l’insegnamento in comune, comunicando la scelta effettuata per iscritto a tutti i presidenti dei corsi di studio interessati. Possono comunque essere invitati a partecipare, o possono chiedere di partecipare, a titolo consultivo, alle riunioni dei consigli dei corsi di studio dei quali non fanno parte.</b></p> <p>Per gli insegnamenti di un corso di studio che siano mutuati da altri corsi di studio, i relativi professori ufficiali possono essere invitati o possono chiedere di partecipare, a titolo consultivo, alle riunioni dei consigli dei corsi di studio mutuanti.</p>

<p>bibliotecari, informatici, linguistici o comunque di centri di servizi didattici che il regolamento medesimo definisca di interesse per il corso di studio.</p> <p>27.8 I rappresentanti degli studenti nel Consiglio di corso di laurea o di laurea specialistica durano in carica un anno, nel Consiglio di corso di laurea specialistica a ciclo unico durano in carica due anni.</p> <p>27.9 La componente docente della commissione didattica paritetica rimane in carica per quattro anni e comunque è rinnovata insieme al presidente del corso di studio. Se al momento del rinnovo della componente studentesca ne cambia il numero, la componente docente è immediatamente adeguata per mantenere la pariteticità.</p> <p>27.10 La composizione del consiglio di corso di studio nelle fasi di istituzione e attivazione di un corso è disciplinata nel regolamento didattico di ateneo.</p> <p>27.10 bis Fatto salvo quanto previsto all'art. 49, comma 2, nel computo per la determinazione del numero legale dei consigli di corso di studio si tiene conto dei docenti che non siano strutturati nell'Università di Pisa e dei docenti che non siano titolari di corsi di insegnamento nel corso di studio soltanto se intervengono all'adunanza.</p>	<p>consigli dei corsi di studio mutuanti.</p> <p>27.6 (abrogato)</p> <p>27.7 Nel regolamento del consiglio di un corso di studio può essere prevista la partecipazione con voto consultivo dei responsabili tecnici di centri bibliotecari, informatici, linguistici o comunque di centri di servizi didattici che il regolamento medesimo definisca di interesse per il corso di studio.</p> <p>27.8 I rappresentanti degli studenti nel Consiglio di corso di laurea o di laurea specialistica durano in carica un anno, nel Consiglio di corso di laurea specialistica a ciclo unico durano in carica due anni.</p> <p>27.9 La componente docente della commissione didattica paritetica rimane in carica per quattro anni e comunque è rinnovata insieme al presidente del corso di studio. Se al momento del rinnovo della componente studentesca ne cambia il numero, la componente docente è immediatamente adeguata per mantenere la pariteticità.</p> <p>27.10 La composizione del consiglio di corso di studio nelle fasi di istituzione e attivazione di un corso è disciplinata nel regolamento didattico di ateneo.</p> <p>27.10 bis Fatto salvo quanto previsto all'art. 49, comma 2, nel computo per la determinazione del numero legale dei consigli di corso di studio si tiene conto dei docenti che non siano strutturati nell'Università di Pisa e dei <b>docenti che non siano professori ufficiali degli insegnamenti attivati nel corso</b> soltanto se intervengono all'adunanza.</p>
--	---

